

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4065

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

e col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1999

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999,
n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la
pesca nell'Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento al fine della sua conversione in legge, si compone di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1 prevede, in applicazione delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, un fermo temporaneo dell'attività di pesca nel mare Adriatico, in conseguenza dell'avvenuto rinvenimento di ordigni esplosivi.

Al comma 2 si prevede la corresponsione alle imprese di pesca di un premio, rapportato ai massimali di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento, e di una indennità giornaliera per ciascun membro dell'equipaggio, a parziale rimborso alle imprese del minimo monetario garantito e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.

Con i commi 3 e 4 si prevede l'adozione da parte del Ministro per le politiche agricole di un decreto di attuazione del fermo temporaneo e disciplinante l'attività istruttoria demandata alle Capitanerie di porto.

Al comma 5 viene valutato il fabbisogno finanziario occorrente, tenendo conto anche della quota di partecipazione comunitaria, che, in attesa del perfezionamento dell'*iter*

per il cofinanziamento, è anticipata con risorse nazionali a disposizione del settore della pesca.

Alla determinazione del fabbisogno finanziario globale si è pervenuti applicando alle 7.430 imbarcazioni iscritte nei compartimenti dell'Adriatico i massimali previsti dal citato regolamento (CE) 2468/98 e valutando in numero di tre unità l'equipaggio di ogni imbarcazione cui va corrisposta una indennità individuale minima giornaliera di lire 40.000.

All'onere derivante dall'attuazione del fermo, in attesa della definizione e della erogazione del contributo comunitario, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, la cui dotazione attualmente è di circa 90.000 milioni.

Con il comma 6, è infine istituita una unità di crisi presso il Ministero per le politiche agricole per coordinare le operazioni di fermo e per garantire le necessarie informazioni.

L'articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione del fabbisogno finanziario del provvedimento in questione è stato tenuto conto dei parametri fissati dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, recante criteri e condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Detto regolamento, tra le misure di intervento, prevede all'articolo 14 l'arresto temporaneo dell'attività di pesca ed il riconoscimento di un contributo volto a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse all'interruzione dell'attività di pesca motivata da eventi non prevedibili, quale il caso di specie.

Per il calcolo previsionale del fabbisogno di spesa sono stati adottati gli importi giornalieri previsti dal regolamento stesso e che devono essere corrisposti per ciascuna nave in funzione della classe di stazza di appartenenza e della lunghezza tra le perpendicolari.

In particolare, tenuto conto della consistenza della flotta iscritta nei compartimenti dell'Adriatico, pari a n. 7.430 unità, il fabbisogno è così determinato (v. tabelle allegate):

a) navi con lunghezza minore o uguale a 24 metri: n. 7307 con fabbisogno di lire 962 milioni;

b) navi con lunghezza maggiore di 24 metri: n. 123 con fabbisogno di lire 100 milioni.

Per il calcolo dell'indennità da riconoscere alle imprese di pesca per garantire agli imbarcati il minimo contrattuale ed il pagamento degli oneri riflessi, sono stati valutati in n. 3 unità la composizione media dell'equipaggio e in lire quarantamila l'indennità minima giornaliera.

Il fabbisogno giornaliero risulta pertanto pari a:

$$n. 7430 \times 3 = 22.290 \times 40.000 = 892 \text{ milioni.}$$

Da quanto sopra, il fabbisogno giornaliero risulta complessivamente calcolato in lire 1.954 milioni (962 + 100 + 892).

Tenuto conto della facoltatività del fermo, con una percentuale di adesione media del 50-60 per cento, dei sistemi di pesca interessati, nonché delle categorie di abilitazione, la previsione è stata stimata al massimo in lire 60.000 milioni per la copertura del periodo di fermo fino al 15 luglio 1999.

Al relativo onere si provvede mediante anticipazione di risorse del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, con previsione di restituzione al momento del perfezionamento dell'*iter* per il cofinanziamento.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NAVI INFERIORI A 24 METRI			TUTTE
Classi	Tot. Navi	Tot. TSL	Lire/g
0 <= 25	6.506	36.188,83	568.960.692,28
25 <= 50	392	14.756,09	142.286.297,49
50 <= 70	204	11.735,27	105.455.610,18
70 <= 100	148	11.836,14	97.947.007,01
100 <= 200	56	5.949,28	45.693.429,41
200 <= 300	1	204,00	1.331.943,74
300 <= 500			0,00
500 <= 1.000			0,00
1.000 <= 1.500			0,00
1.500 <= 2.000			0,00
2.000 <= 2.500			0,00
> 2.500			0,00
TOTALE lire/g			961.674.980,11

NAVI SUPERIORI A 24 METRI			TUTTE
Classi	Tot. Navi	Tot. TSL	Lire/g
0 <= 10			0,00
10 <= 25			0,00
25 <= 50	1	34,68	324.444,56
50 <= 100	26	2.203,33	15.279.799,23
100 <= 250	89	10.608,15	65.498.373,15
250 <= 500	3	1.189,35	5.004.959,64
500 <= 1.500	3	2.558,78	8.163.919,73
1.500 <= 2.500	1	2.290,26	5.478.055,97
> 2.500			0,00
TOTALE lire/g			99.749.552,28

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999.

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, al fine di evitare i gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche in corso nei Balcani e conseguentemente di provvedere all'immediato risarcimento delle marinerie coinvolte dal fermo pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - DE CASTRO - TREU -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

